

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA POCO SIGNIFICATIVE E DI ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

TITOLO I

Oggetto e finalità

ARTICOLO 1

1. La Regione Basilicata, in attuazione del DPR n. 203 del 24- 5- 1988 e del DPR 25- 7- 1991, disciplina, con la presente legge la materia delle attività ad inquinamento atmosferico poco significative e delle attività a ridotto inquinamento atmosferico.

TITOLO II

Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo

ARTICOLO 2

1. Le attività elencate nell'allegato 1 alla presente legge sono considerate ad inquinamento atmosferico

poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

2. I titolari delle attività di cui al comma precedente devono presentare alla Regione - Dipartimento

Ambiente - una comunicazione con la quale dichiarino la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

3. La comunicazione deve contenere le generalità del titolare, il numero di codice fiscale e/ o partita Iva, il numero di iscrizione alla CCIAA, la sede dell'attività nonché l'indicazione delle attività esercitate in relazione all'elenco di cui all'allegato 1 della presente legge.

4. La comunicazione deve essere sottoscritta dal titolare con firma autenticata ai sensi di legge.

5. La Giunta Regionale provvede a definire lo **schema della comunicazione**.

ARTICOLO 3

1. Le comunicazioni di cui al precedente articolo non sono soggette all'esame del Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico.

TITOLO III

Attività a ridotto inquinamento atmosferico

ARTICOLO 4

1. Le attività indicate nell'allegato 2 della presente legge, escluse quelle che possono emettere sostanze ritenute cancerogene e/ o teratogene e/ o autogene e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate da provvedimenti emanati ai sensi dell' art. 3 comma 2 del DPR n. 203 del 24- 5- 1988, sono considerate a ridotto inquinamento atmosferico e sono soggette ad autorizzazione da chiedere con procedura semplificata.

ARTICOLO 5

1. La procedura semplificata di cui all' art. 4 si fonda sul principio in base al quale le qualità e le quantità delle emissioni siano deducibili dalla indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo di lavorazione e/ o produzione.

ARTICOLO 6

I titolari delle attività di cui all' art. 4 devono presentare alla Regione - Dipartimento Ambiente

- domanda di autorizzazione con modello semplificato.

2. I modelli semplificati delle domande del titolare o del legale rappresentante, il numero di codice fiscale e/ o partita Iva, l' iscrizione alla CCIAA, la sede sociale nonché il tipo di attività esercitata e devono essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante con firma autenticata ai sensi di legge.

3. Al suddetto modello deve essere allegata una relazione tecnica redatta dal direttore tecnico o da professionisti abilitati a norma di legge.

4. La relazione tecnica deve contenere l' indicazione dell' ubicazione dell' impianto, il tipo di attività, l'indicazione delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo e le loro quantità , le caratteristiche degli impianti termici o caldaie inserite nel ciclo produttivo con l' indicazione del tipo di combustibile impiegato e la potenzialità espressa in Watt, l' indicazione del numero dei punti di emissione rappresentati sulla planimetria dell' impianto, l' indicazione della capacità produttiva giornaliera, l'indicazione della data di inizio dell' attività .

ARTICOLO 7

1. La Giunta Regionale provvede a definire i **modelli semplificati** per la presentazione delle domande di autorizzazione.

ARTICOLO 8

1. Il Dirigente dell' Ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente rilascia l'

autorizzazione, previo parere del CRIAB, entro 60 giorni dalla presentazione della

domanda1[1].

ARTICOLO 9

1. L' Ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente trasmette alla USL, competente per territorio, copia delle autorizzazioni di cui all' articolo precedente²[2].

ARTICOLO 10

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 24 Dicembre 1992
